

ACCORDO QUADRO

TRA

ASSOCED - Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati

E

UGL TERZIARIO

Visto l'art. 2 del D.L. n. 93 del 2008, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 2008.

Visto l'art. 5 del D.L. n. 185 del 2008.

Visto l'art. 2, commi 156 e 157, della Legge n. 191 del 2009, per il 2010.

Visto l'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 2010.

Visto l'art 1, comma 47, della Legge n. 220 del 2010.

PREMESSO CHE

- nel settore dei Centri Elaborazione Dati gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa sono strettamente connessi all'applicazione di istituti quali il lavoro straordinario, il lavoro straordinario notturno, il lavoro a turni, il lavoro supplementare, i compensi per clausole elastiche e flessibili, il lavoro festivo o lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, anche svolto durante il normale orario di lavoro, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione e l'efficienza organizzativa;
- l'art 1, comma 47, della Legge n. 220 del 2010 ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, di redditività, di efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o di ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;


CONVENGONO

che lo schema di accordo tipo allegato alla presente intesa, tenendo conto del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese di secondo livello, o precedenti intese verbali, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposta in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici dei lavoratori.

Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo, anche ai fini di una corretta applicazione.

Roma,

ASSOCED

Handwritten signatures of ASSOCED representatives, including names like Francesco, Paolo, and others.

UGL TERZIARIO

Handwritten signatures of UGL TERZIARIO representatives, including names like Roberto and others.

ACCORDO TIPO

(luogo e data)

Le Parti

ASSOCED (territorio di) rappresentata da

E

UGL TERZIARIO (territoriale) rappresentata da

Premesso che

- con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione alla suddetta agevolazione fiscale, consistente nell'applicazione – per il periodo d'imposta 2011 dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in relazione ai suddetti incrementi di produttività;
- che le parti firmatarie del presente accordo hanno sottoscritto a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
- qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo d'imposta 2011.

Si conviene quanto segue

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti da Centri Elaborazione Dati, applicato presso le imprese aderenti ad ASSOCED, aventi sede nella provincia o nel territorio di sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti da Centri Elaborazione Dati (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro straordinario, lavoro in turni, lavoro straordinario notturno, lavoro festivo, lavoro supplementare) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009 - 2010.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.



Le imprese che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno informare per iscritto le rispettive RSU, o in assenza, i dipendenti interessati e comunque dovranno darne comunicazione all'Ente Bilaterale, ai fini istituzionali di osservatorio.

Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello di cui al sistema contrattuale di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCED

UGL TERZIARIO

